

Il principio di rotazione non opera per l'RDO sul MEPA

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/12/2019

Secondo il TAR Sardegna, sez. I, sent. 17 dicembre 2019 n. 891, l'utilizzo di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA da parte della PA per l'acquisto di un bene o di un servizio è qualificabile come procedura aperta e, conseguentemente, non opera il principio di rotazione.

Come è noto, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità 26 ottobre 2016, n. 1097 e poi aggiornate con delibera dello stesso Consiglio 1 marzo 2018, n. 206, stabiliscono che *"la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"* (Paragrafo 3 - Capoverso 3.6).

Secondo i giudici sardi, quest'ultima condizione - con particolare riferimento all'utilizzo di una procedura *"aperta al mercato"* mediante *"indagini di mercato o consultazione di elenchi"* - ben può considerarsi soddisfatta nei casi in cui la selezione viene effettuata mediante RDO sul MEPA, potendo qualunque operatore del settore interessato iscriversi al portale e formulare la propria offerta.

Né rileva in senso contrario il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere iscritti al MEPA per la categoria merceologica di riferimento: è questa, infatti, una condizione notoria e facilmente soddisfabile da qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della legge 127 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, *"per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici..."*: se, dunque, il ricorso al mercato elettronico corrisponde a un preciso obbligo normativo per le stazioni appaltanti pubbliche, non si vede come la necessità d'iscriversi al principale portale informatico che ciò consente - cioè il MEPA- possa privare le relative procedure informatizzate di quel *"carattere di apertura"* che giustifica la deroga al principio di rotazione.